



Vittorio Parlato

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo")

**Note in merito ad una Unione europea attenta alla salvaguardia della
pluralità di valori religiosi cristiani ***

SOMMARIO: 1. Caratteri del sistema pluralista occidentale - 2. Valori cristiani
tipici della realtà socio-politica dell'Europa orientale – 3. Possibile compatibilità
con quelli del cristianesimo occidentale.

1 - Caratteri del sistema pluralista occidentale

Negli ordinamenti pluralisti, tipici dell'Europa occidentale, una confessione religiosa non è oggetto di particolare tutela, non contribuisce a determinare l'identità di una nazione, ma anzi è garantita ad ogni uomo la libertà religiosa; questa libertà è riconosciuta come diritto pubblico soggettivo o diritto fondamentale.

Se si vuole esaminare il possibile contenuto della libertà religiosa, in genere, bisogna innanzi tutto distinguere tra libertà religiosa individuale e libertà religiosa collettiva; nell'ambito di queste due categorie debbono essere individuati i comportamenti e i potenziali conseguenti diritti che ne derivano.

Sottolineo quelli individuali più attinenti al tema:

- la libertà e, conseguente diritto, di qualificarsi aderenti, non aderenti o non più aderenti ad una confessione religiosa, senza che questo determini discriminazioni nell'ordinamento giuridico statale, né in positivo, né in negativo;

- la libertà, e conseguente diritto, di manifestare la propria fede religiosa;

- la libertà di comportamenti omissivi, consistenti nel rifiuto, religiosamente motivato, di compiere una prestazione o di comportarsi in un determinato modo, in aperta violazione di obblighi imposti dalla comune normativa statale;

- la libertà di comportamenti commissivi, cioè compiere atti e comportamenti imposti da una fede religiosa, che contrastano e sono in antitesi con altrettanti obblighi di fare, o di non fare, in merito a comportamenti imposti dalla legge statale generale. La motivazione religiosa, anche se non condivisa, è stata sentita nella società come

* Saggio, nella versione definitiva, destinato alla pubblicazione negli Studi in onore di Piero Pellegrino.



valore morale, possibile di apprezzamento e tutela; questo ha aperto la strada alle obiezioni di coscienza a carattere omissivo, caratterizzate da un non fare.

La motivazione religiosa, specie per l'obiezione al servizio militare, anche se non ancorata ad un precetto della religione dell'obietante, ma pur sempre religiosa ha lasciato lo spazio ad una motivazione ideale personale, non implicante convinzioni ed appartenenze confessionali specifiche, allargando così la sfera della rilevanza e tutela dei sentimenti personali di ogni uomo di fronte a prescrizioni giuridiche generali.

Tra di diritti collettivi vanno annoverati:

- la libertà, e conseguente diritto, di organizzarsi secondo propri statuti¹;

- il diritto da parte dell'organizzazione confessionale di accettare o espellere dall'organizzazione stessa singoli fedeli, senza che ciò abbia rilevanza nell'ordinamento statale;

- il diritto sempre dell'organizzazione di ammonire, punire i soggetti violatori di regole confessionali, sempre che tali ammonizioni o punizioni non abbiano ripercussioni nell'ordine civile, siano liberamente accettate dai fedeli e non costituiscano illeciti penali;

- la libertà di fare opera di convincimento nei confronti di soggetti non appartenenti ad altra religione;

- la libertà di far proselitismo, affinché un soggetto modifichi la propria fede e abbracci un'altra religione.

In ultima analisi si può a ragione sostenere che, anche alla luce degli interventi della Corte Europea dei diritti dell'uomo, il principio che l'Europa occidentale sta privilegiando è quello di una laicità che si contrappone da un lato ad un'impostazione teocratica e, dall'altro, anche ad un modello di laicismo ed indifferentismo politico-legislativo nei confronti del fenomeno religioso².

Non c'è dubbio che lo stato moderno si orienti verso una legislazione laica, nel senso che la normativa non sarà improntata alla morale della religione fatta propria, che porrà su di un medesimo piano di valenza ogni credo religioso, ogni opzione fideistica e non fideistica e che, pertanto, verranno meno tutte quelle norme proprie di uno Stato

¹ In Grecia per la natura della stessa concezione cristiano-ortodossa la chiesa è in parte regolata da norme statali, cfr. **V. PARLATO**, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto*, Saggi, Torino, 2003, p. 139 s.; per quanto attiene le chiese luterane, soprattutto in Svezia e Danimarca, e al regime delle chiese in Gran Bretagna ed in Grecia cfr. **F. E. ADAMI**, *Il fenomeno religioso nei paesi dell'Unione Europea*, Urbino, 2002.

² Cfr. anche **S. BERLINGÒ**, *La condizione delle chiese in Europa*, in *Il dir. eccl.*, 2002, I, p. 1320 s. e bibl. ivi citata.



confessionista e giurisdizionalista, volte da un lato, a proteggere la religione di Stato dai dissidenti interni ed esterni, dall' altro a difendere lo Stato stesso, e la sua sovranità, dalla giurisdizione ecclesiastica; una legislazione, in sintesi, che da un lato escluderà ingerenze delle autorità politiche nella vita interna, organizzazione ed azione pastorale delle confessioni religiose, e, dall' altro non darà rilevanza nell' ordinamento civile alle attività religiose, in quanto tali, se non come manifestazioni individuali e collettive dell' esercizio della libertà religiosa.

Va però rilevato che una normativa statale completamente disancorata da valori etici è, a mio avviso, il riflesso di una società edonistica contingente che riduce e svuota lo Stato di ogni significato morale e lo riduce a produttore di norme tecniche³; non solo, ma lo Stato dovrebbe sempre operare per una società migliore, dovrebbe far riferimento ad una società per come essa debba essere e non per come essa è.

Riterrei che proprio per queste considerazioni, il giudizio positivo sul pluralismo ideologico debba presupporre necessariamente un sistema che si fondi su valori etico-politici comuni.

Certo è che anche negli ordinamenti pluralisti le forze politiche portatrici di proprie ideologie cercheranno di improntare l'ordinamento ai loro valori; purtroppo saranno valori di parte, anche grandissima della popolazione, ma sempre valori di parte, valori in cui altre parti della popolazione non si riconosceranno.

2 - Valori cristiani tipici della realtà socio-politica dell'Europa orientale

I valori cristiani, come fondamento comune non solo alla civiltà dell'Europa occidentale, ma a tutto il continente europeo, ben rappresentano la base su cui costruire un sistema condiviso; alcuni di questi, però, cioè quelli relativi alla laicità dello Stato ed a determinati contenuti della libertà religiosa, sono differenti nella concezione tradizionale dell'Europa orientale cristiano-ortodossa.

Posso provare a riassumerli:

1. Intima connessione tra le confessioni tradizionali e i gruppi etnici nazionali.

³ O. GIACCHI, *Posizione della Chiesa cattolica e sistema concordatario*, in *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 790-791.



2. Avversione nei confronti del proselitismo religioso di chi è già battezzato, inteso come azione perturbatrice dell'ordine tradizionale ed etnico prestabilito⁴.

3. Minore secolarizzazione della società anche quando l'ateismo è stato proposto o imposto dai governi civili.

4. Concezione tipicamente orientale che vuole il cattolicesimo latino ed il protestantesimo professati e professabili da fedeli non orientali, in quanto espressioni di altra civiltà e di altra comunità politica⁵.

Questo fa sì che le singole chiese ortodosse autocefale o autonome, tante quanti sono gli Stati, accanto al fine ultra-mondano, che è loro proprio, rivendichino e salvaguardino la tradizione culturale del gruppo etnico-religioso che in esse si confonde, gruppo, che è anche uno dei fattori costitutivi (quello della popolazione) di ogni Stato.

5. A questi si aggiunge, oggi, un senso spiccato della spiritualità e della religiosità dei popoli dei quattro stati "ortodossi" appartenenti all'Unione europea: Grecia, Cipro, Bulgaria e Romania, di cui le chiese si fanno interpreti nell'azione politica e culturale contro l'accentuata dimensione economica e finanziaria dell'Unione europea così come vista dai organismi comunitari.

Molti Stati dell'Europa orientale fondano la loro esistenza su questi elementi inscindibili: *identità culturale di un gruppo di soggetti che trae origine dall'identità religiosa e pieno possesso del territorio di appartenenza*⁶.

La coscienza nazionale si affermò come appartenenza ad un gruppo linguistico, ad una fede religiosa, ad una etnia.

Questa visione è nettamente divergente con il sistema culturale occidentale, in cui il valore religioso ormai non è più essenziale e costitutivo per l'identità nazionale.

⁴ La libertà religiosa, o meglio l'esercizio di qualche contenuto di essa, ed in particolare del proselitismo, potrà essere limitata quando leda o contrasti la realtà socio-ideologica di alcuni Stati che in ragione della loro scelta ideologica di fondo escludono qualsiasi proselitismo religioso o lo vietano per tutelare una determinata religione e con essa la loro identità etnico culturale tipica, come è previsto ad esempio da una norma penale greca, in sintonia con l'ordinamento confessionista cristiano-ortodosso.

⁵ Cfr. V. PARLATO, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto*, cit., p. 152 s.

⁶ Gli Stati dell'Europa balcanica sono sorti come antagonisti al dominio ottomano, l'identità ideale del nuovo Stato riposa nella specificità di ogni popolo, da un popolo specifico che si distingue dagli altri per etnia, lingua, religione, cultura, tradizioni, elementi questi che identificano la Nazione.



3 - Possibile compatibilità con quelli del cristianesimo occidentale

Mentre gli Stati occidentali riconoscono e tutelano i diritti individuali, qualificando alcuni di questi come fondamentali - e li garantiscono sia nei confronti del loro potere sovrano sia di fronte alle organizzazioni delle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'uomo - altri popoli ed in specie quelli dell'Europa orientale cercano e salvaguardano il fondamento della realtà individuale nella loro identità collettiva storica.

Contro le tendenze cosmopolitiche universalizzanti, tendenti a dettare leggi astratte, valide per tutti i popoli, secondo la concezione del cristianesimo orientale, nazione significa senso della singolarità di ogni popolo, rispetto per le proprie tradizioni, custodia gelosa della particolarità e del proprio carattere specifico; così la religione è vista come un carattere costitutivo dell'identità nazionale⁷.

Questa concezione, sostenuta dalla Chiesa ortodossa, è fatta propria dallo Stato greco e ancor oggi delimita il contenuto normativo della libertà religiosa in Grecia e, sia pure in modi diversi, è presente in altri Stati dell'Europa orientale, e anche in Stati cattolici come la Polonia; una Legge Costituzionale europea non può essere espressione di una civiltà giuridica neutra sul dato religioso quale quella occidentale, ma deve tenere presente i valori di un'altra sensibilità politico-normativa, altrettanto rilevante anche in una prospettiva di allargamento dell'Europa, se non vuole presentarsi a loro come imposizione di una scelta ideologico-giuridica, non condivisa, sentita come estranea, e di fatto, non attuata.

E questo si verificherà anche se una Carta Fondamentale sarà votata, ratificata, dagli organi costituzionali di quegli Stati: l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, se non politica, tenderebbe a far riemergere i loro valori.

È difficile suggerire una proficua conciliazione dei differenti principi, che non può ridursi alla eliminazione di entrambi.

⁷ La teologia ortodossa afferma che bisogna distinguere tra *missione*, che costituisce un sacro dovere di ogni Chiesa nei riguardi dei popoli non cristiani, e *proselitismo*, inteso come azione di conversione operata da una Chiesa nei confronti di altre, azione che avvelena le relazioni fra cristiani e rende vano il cammino verso l'unità. Di conseguenza l'attività missionaria non può essere svolta in territori in cui da secoli è stato predicato il Vangelo e presso popoli che hanno già abbracciato il cristianesimo. Questi concetti sono Stati recentemente ribaditi al punto 4 del *Messaggio* dei Primate ortodossi, riuniti al Fanar, del 15 Marzo 1992; il testo è pubblicato in lingua inglese e in lingua italiana in *Il dir. eccl.* 1993, I, p. 523 s. con commento di V. PARLATO, *Alcune considerazioni sul Messaggio dei Primate ortodossi del 15 Marzo 1992*, p. 506 s., sul proselitismo vedi p. 511.



Forse un'applicazione concreta della normativa informata all'equità, alla flessibilità, alla rilevanza del diritto speciale, derogatorio del diritto generale, potrebbe di fatto superare e contemperare le diverse esigenze e i differenti valori.

Non a caso nel *Messaggio* dei Primate ortodossi, del 15 Marzo 1992⁸, con riferimento all'Europa, si sottolineava che nei territori orientali vive un gran numero di fedeli *ortodossi* i quali sono e devono essere costruttori di una nuova Europa unita e di una nuova civiltà europea, comprendente anche i valori etici e culturali dell'ortodossia.

Ricordo che non solo in Grecia ma anche in Russia forte è l'identità tra religione e nazione; su pressioni del patriarcato di Mosca la Legge fondamentale della Federazione Russa del 1° ottobre 1997, riconosce lo "*speciale contributo dell'ortodossia alla storia della Russia, alla formazione e allo sviluppo della spiritualità e della cultura russa*"⁹.

Una speciale rilevanza della Chiesa ortodossa in Bulgaria, già presente sotto il governo comunista¹⁰, è stata recentemente ribadita¹¹.

In Romania la Chiesa ortodossa, di fatto, occupa il primo posto per ciò che riguarda la sua credibilità come istituzione; significativo è il ruolo attribuitole nella vita politico-culturale dello Stato: nel 1989 è stato ripristinato l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche elementari e medie e nel 1992 sono state reintrodotte le Scuole

⁸ V. PARLATO, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto*, cit., p. 121 s.

⁹ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico, Tradizione europea e legislazione italiana*, Torino, 2002, p. 97.

¹⁰ L'art. 3 della legge 24 febbraio 1949 affermava che la Chiesa bulgara era il culto tradizionale del popolo bulgaro, legata alla sua storia e che essa poteva essere in quanto tale, per forma, contenuto e spirito una chiesa popolare e democratica.

¹¹ Anche l'art. 13, III comma, della vigente Costituzione bulgara afferma che la Chiesa ortodossa orientale è da considerarsi la religione tradizionale della Repubblica bulgara: "*Eastern Orthodox Christianity shall be considered the traditional religion in the Republic of Bulgaria*".

L'art. 10, I comma, del *Bulgarian religious Denominations Act* n° 120/29.12.2002, emendato con legge n° 33/21.04.06 (www.apis.bg/en/) afferma che la Chiesa ortodossa orientale è da considerarsi la religione tradizionale della Repubblica bulgara. "*Eastern Orthodoxy is the traditional religion in the Republic of Bulgaria. Its has had historic significance in the Bulgaria State and is today important to public life. Its exponent and representative shall be the autonomous Orthodox Church of Bulgaria, which under the name of 'Patriarchate' shall be the successor of the Bulgarian Exarchate and a member of the One, Holy, Orthodox, and Apostolic Church. Its shall be governed by the Holy Synod and represented by the Patriarch of Bulgaria who is also Metropolitan of Sofia*". Al comma II si afferma che "*The Orthodox Church of Bulgaria shall be a legal entity [...]*". Nel III comma si precisa però che i commi precedenti non possono servire come base per garantire, per legge, privilegi o vantaggi di qualsiasi tipo.



teologiche, le Facoltà di Teologia allo scopo di ripristinare il dialogo tra fede e scienza, tra spiritualità religiosa e cultura laica¹².

Nella Costituzione del 2003, all'art. 29, *Libertatea conștiinței* viene garantita la libertà religiosa individuale e collettiva¹³.

Nella Legge 489/2006 relativa alla libertà religiosa ed alla disciplina giuridica dei culti, all'art. 7, I comma, si legge che lo Stato romeno riconosce altresì alle confessioni religiose il ruolo spirituale, educativo, social-caritativo e di collaborazione sociale, come anche la loro funzione di promotori della pace sociale; al II comma si prende atto dell'importante ruolo della Chiesa ortodossa romena, delle altre Chiese e degli altri culti riconosciuti presenti nella storia nazionale della Romania e nella vita sociale romena¹⁴.

L'Europa che la comunione delle Chiese ortodosse ha dinanzi non è l'attuale Unione europea, ma è tutto il continente europeo dall'Atlantico agli Urali (e questo in piena sintonia con quanto più volte ribadito da papa Giovanni Paolo II¹⁵); questa Europa è un territorio che storicamente è stato unito da fattori di cultura, storia, civiltà comuni, in cui le tre grandi realizzazioni del Cristianesimo, cattolicesimo, ortodossia, protestantesimo, che corrispondono a tre aree politiche e

¹² P. DOBRESU, *Collaborazione fra le Chiese per la crescita dell'Europa*, in *O Odigos*, 2, 2007, p. 22.

¹³ *Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003*. Riporto una traduzione in lingua francese dell'art. 29, *Liberté de conscience*.

La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui soient contraires à ses convictions.

La liberté de conscience est garantie; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.

Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.

Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.

Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l'Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.

¹⁴ Il particolare legame tra Stato e confessioni religiose in Romania ed in particolare con la Chiesa Ortodossa Romena – BOR – è dato anche dal fatto della rilevanza civile data allo Statuto della Chiesa stessa. Il nuovo Statuto del 28 novembre 2007, approvato dal Santo Sinodo, è stato riconosciuto dal Governo romeno con *Decisione Governativa* n. 53 del 16 gennaio 2008 ed è stato pubblicato nel *Monitorul Oficial n.50 del 22 gennaio 2008*.

¹⁵ Cfr. da ultimo G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa Sede, Un dialogo lungo e faticoso*, Bologna, 2007, p. 406 s.



culturali del continente, hanno valori comuni e specifici, che non possono essere ignorati, ma tutti questi valori debbono contribuire alla costruzione di una nuova Europa pluralista in senso religioso, culturale e politico nel rispetto dei valori etici, tra cui primo tra tutti la tutela della dignità e libertà dell'uomo, della valorizzazione della specificità, della promozione sociale e della salvaguardia dell'ambiente naturale. Vorrei ricordare, infine, che da parte delle chiese e delle confessioni religiose cristiane presenti in Europa, è stata firmata a Strasburgo, il 22 Aprile 2001, la *Charta Oecumenica - Linee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa*; nella terza parte di essa si indica la comune responsabilità dei cristiani nel contribuire a plasmare il continente europeo e a incentivarne l'unificazione nel riconciliare i popoli e le culture nella salvaguardia del creato; si sottolinea anche che i cristiani in Europa hanno molto da offrire sui temi dell'etica, della vita, della famiglia e della carità¹⁶.

¹⁶ Questa Carta è stata realizzata grazie all'impegno della Conferenza delle Chiese Europee, KEK, e del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, CCEE, il testo è pubblicato in *Il Regno-documenti* 46/2001/9, p. 315-318; sul tema cfr. E. M. SIRONI, *Una "charta oecumenica" per l'Europa*, in *O Odigos - La Guida*, Bari, Aprile-Maggio, 2001, p. 3 s.